

REGOLAMENTO (CE) N. 68/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 1994
relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del
Bangladesh a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (**), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (*), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, con decisione del 22 ottobre 1992 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Bangladesh, la Commissione ha assegnato a questo paese 70 000 t di cereali da fornire reso porto di sbarco non sbarcato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (**), che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi in particolare logistici, non è possibile aggiudicare alcune

forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte, .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di frumento tenero a favore del Bangladesh a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Si considera che l'offerta presentata sia stata stabilita tenendo conto degli oneri e dei condizionamenti risultanti dalle clausole specifiche dello scambio di lettere tra la Commissione ed il beneficiario pubblicato in parte all'allegato II. In particolare i giorni di stallo dovrebbero essere fissati in base ad un tempo medio di scarico di 2 400 t al giorno in modo che i premi di scarico accelerato da pagare al beneficiario dalla Comunità europea siano presi a carico dall'aggiudicatario.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

(**) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

(*) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

(**) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.